

diana, imposta di consumo), ovvero la garanzia dello Stato concessa in via principale in modo da rendere certo lo immediato ed automatico intervento dello Stato in caso di morosità (non garanzia nella forma generica, accessoria, come, ad esempio, per la legge per Roma). Rimarrebbero, pertanto, escluse le garanzie costituite da ipoteche su opere edilizie a carattere industriale e su impianti; le delegazioni degli enti locali su tributi diversi da quelli previsti, come sopra detto, per i mutui concessi dalla Cassa DD. PP., le annualità ed i contributi a carico delle Province e dei Comuni, ed anche quelle a carico dello Stato, da corrispondersi subordinatamente a constatazioni, escludi od al verificarsi di condizioni varie, ed ogni altra garanzia accessoria, che gli enti e le imprese potranno offrire.

La istituzione Lesione Autonomica ha, in effetti, una maggiore possibilità di azione, pure nei limiti